



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 3297 / 005.11.23 del 13 febbraio 2023

Pos. Coll. e Coord. n.1

Oggetto: Permanenza dei requisiti in capo ad uno studente, in atto membro del C.d.A. dell'ERSU di Messina.

Assessorato dell'istruzione della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione, dell'Università e del Diritto
allo studio
Servizio 5 Diritto allo studio
(rif. Nota 31 gennaio 2023, prot. n. 4193)

1. Con la nota in riferimento è stata posta all'attenzione dello scrivente un'articolata fattispecie afferente la permanenza dei requisiti in capo ad uno studente, in atto membro del Consiglio di amministrazione dell'ERSU (Ente regionale per il diritto allo Studio Universitario) di Messina, giusta D.A. 16 novembre 2020, n. 860 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione siciliana – Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio.

Si riferisce al riguardo che, con nota trasmessa a mezzo pec in data 1 settembre 2022, *“il Rettore dell'Università degli studi di Messina comunicava allo scrivente Dipartimento che in data 18 luglio 2022, il Sig. [G.T.P.] conseguiva la laurea Magistrale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, risultando in carenza del requisito oggettivo ai fini del mantenimento della carica e, poiché secondo l'ordine di graduatoria non vi erano altri studenti che potevano essere nominati in surroga, tale posto nel Consiglio di Amministrazione rimaneva vacante”*.

Con successiva pec del 17 ottobre 2022, l'interessato ha trasmesso un parere motivato dal quale si rileva che lo stesso risultava inserito nella graduatoria di merito relativa al Corso di dottorato di ricerca in Scienze chimiche XXXVIII ciclo e, per l'effetto, lo stesso *“riacquistava così lo status di studente”*.

Sul punto osserva codesta Amministrazione che *“la composizione del Consiglio di Amministrazione degli EERRSSUU è regolamentata dalla L.R. n.20/2002, art.10, modificata ex art. 28, L..R. n. 1 del 22/02/2019”*, normativa che stabilisce la durata in carica del Consiglio di amministrazione, le modalità di nomina e la composizione dello stesso Organo, nonché le ipotesi di dimissioni, decadenza e perdita dei requisiti di elettorato passivo dei rappresentanti eletti fra gli studenti universitari.

Ad avviso di codesto Richiedente, dalla lettura della suddetta normativa emerge chiaramente che *“la decadenza di un Rappresentante degli studenti opera ex se per il solo verificarsi delle condizioni previste”*.

Inoltre, *“Per effetto della legge n. 33 del 12.04.2022, lo studente decaduto può non risultare più tale ove, nel frattempo, dovesse risultare già iscritto sempre a quella data, immatricolato nello stesso Ateneo ad un altro corso di laurea e/o specializzazione (poiché l'unico momento che rileva è quello della data di conseguimento del titolo accademico”*.

Pertanto, *“stante la normativa vigente appare legittima la prosecuzione del mandato fino alla naturale scadenza solo nell'ipotesi in cui il rappresentante degli studenti in carica presso l'Organo collegale dovesse conseguire il titolo accademico in una determinata data e risultasse già iscritto regolarmente (sempre a quella data) presso lo stesso Ateneo in un altro corso di laurea e/o specializzazione”*.

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

A mente di quanto previsto dall'articolo 28, rubricato *“Modifiche di norme in materia di Consiglio di amministrazione degli ERSU”*, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1¹ *il Consiglio di amministrazione di ciascun ente dura in carica quattro anni dal provvedimento di nomina. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale ed è composto da:*

a) il Presidente, nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, sentito il Rettore dell'Università di riferimento con i requisiti previsti dall'articolo 9;

¹ Il testo sostituisce l'articolo 10 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20

b) un rappresentante eletto fra i professori universitari di ruolo ed i ricercatori;
c) tre rappresentanti eletti fra gli studenti universitari, che non si trovino oltre il secondo anno fuori corso, e gli studenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2².
In caso di dimissioni, decadenza o perdita dei requisiti di elettorato passivo, i componenti che integrano il Consiglio di amministrazione restano in carica per il periodo di vigenza dell'organo. Le elezioni, per la formazione degli organi di natura elettiva previsti dalla presente legge, competono al Rettore dell'Università di riferimento, d'intesa con l'Assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale”.

La disposizione in parola prevede, pertanto, e con specifico riferimento al caso che ci occupa, l'ipotesi di decadenza da componente del Consiglio di Amministrazione dello studente che, a seguito del completamento del corso di laurea, perda il suo *status* di studente universitario (o di dottorando di ricerca, giusta l'equiparazione prevista dal richiamato articolo 2, comma 2 della l.r. n. 20/2002).

In tal senso, quindi, l'ipotesi decadenziale³ opera *ex se*, quale conseguenza sopravvenuta del venir meno dei requisiti di eleggibilità in seno al C.d.A.

Per altro verso va osservato che la legge 12 aprile 2022, n. 33, consente la facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria⁴ (o di dottorato di ricerca) sicché, in tali circostanze, l'interessato che terminasse il suo corso di laurea ma che risultasse iscritto in altra facoltà o corso di dottorato di ricerca, conserverebbe inalterato il

²“Gli interventi sono altresì destinati agli studenti iscritti alle scuole di specializzazione, alle scuole superiori dirette a fini speciali ed ai corsi di perfezionamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso le Università degli studi e presso gli istituti di istruzione universitaria ed in generale ai corsi di specializzazione e perfezionamento post-laurea, nonché agli iscritti ai corsi di formazione a cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, attivati dalle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale operanti nella Regione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

³ In dottrina, si afferma il concetto di decadenza con valenza sanzionatoria in tutte le ipotesi collegate alla mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti. Cfr. N. Durante, in rivista cortedeiconti n. 2/20021, pagg. 53 e ss.

⁴ L. 12/04/2022, n. 33 Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore.

Art. 1. Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria

1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.

2. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, né allo stesso corso di master, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.

3. E' altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica.

4. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 3 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere.

5. Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ai singoli corsi di studio.

6. Resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.

7. Il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.

suo *status* di studente universitario purché, ai fini del mantenimento della sua nomina in seno al C.d.A., non ci sia soluzione di continuità tra il completamento del corso di laurea e il corso di dottorato di ricerca.

In altri termini, quindi, affinché non operi la previsione decadenziale di cui all'art. 28, lett. c), della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, è necessario che il soggetto interessato non abbia mai perduto il suo *status* di studente (o perché iscritto ad un corso di laurea, ovvero perché iscritto a un corso di dottorato di ricerca, del medesimo Ateneo).

Nei termini che precedono viene resa la consultazione richiesta.

Si rammenta che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorso 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio (ovvero potrà essere pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio).

F.to Avv. Dario Schelfi

Il Dirigente

F.to Avv. Gianluigi M. Amico

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Bologna